

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI CHATILLON**

**PROCEDURA DI V.I.A. AI SENSI DELLA L.R. 12/2009
RELATIVA AL PROGETTO DI IMPIANTO
IDROELETTRICO LUNGO IL "CANALE DELLE ACQUE
DEL BORGO" FINALIZZATO AL COUTILIZZO DELLA
PORTATA GIA' DISPONIBILE PER L'USO IRRIGUO**

VERIFICA COERENZA URBANISTICA
(Redatto ai sensi della D.G.R. n. 628/2013)

ALL. 4

Proponente:

Verdettaz s.r.l.

Loc. La Verdettaz snc – 11024 Chatillon

Progettista:

Ing. Stefano Pallanza

Via Italo Mus, 3 – 11027 Saint Vincent (AO)

APRILE 2024

INDICE

1) Introduzione	3
2) Tipo di intervento e dati generali	5
3) Verifiche di coerenza dell'intervento con le norme cogenti e prevalenti del P.T.P	7
4) Verifica di coerenza dell'intervento con la disciplina del P.R.G. vigente	11
5) Verifica di coerenza dell'intervento con il Regolamento Edilizio	18
6) Verifica di coerenza dell'intervento con il piano di classificazione acustica	19
7) Verifica di coerenza dell'intervento con le cartografie degli ambiti inedificabili	20

Scheda di verifica della coerenza urbanistica dell'intervento

1) Introduzione

Il presente elaborato contiene la verifica della coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione comunale e regionale e con le norme di settore. Lo studio viene effettuato facendo riferimento alla scheda tipo dell'allegato B della D.G.R. 628/2013 che si riporta al fondo del fascicolo ed è completato da alcuni estratti cartografici:

- *estratti delle tavole di zonizzazione del piano regolatore vigente, completo di legenda,*
- *estratti cartografici degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V della L.R. 11/1998,*

Il presente elaborato è stato suddiviso in una serie di capitoli, ognuno dei quali è relativo ad una delle tabelle riportate nella scheda contenuta nella D.G.R. 628/2013; per comodità di consultazione l'ordine dei capitoli è lo stesso delle tabelle della scheda.

Nel valutare la coerenza dell'intervento in progetto con gli strumenti normativi e di pianificazione si deve tener presente che da oltre trent'anni il quadro normativo è concorde nell'attribuire agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile la qualifica di "opere di pubblica utilità". Nel seguito si riportano alcuni estratti delle norme più significate in relazione a questo aspetto specifico:

[Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s.m.i. "Norme per l'attuazione di piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"](#)

Il comma 3 dell'articolo 1 precisa quali fonti sono considerate rinnovabili (tra queste quella idraulica) mentre il successivo comma 4 stabilisce che "L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche".

Si tratta di una legge del 1991, per cui si potrebbe obiettare che sia "datata" e legata alle condizioni particolari in cui si trovava il settore energetico in quel periodo. Si deve però osservare che la stessa legge è stata più volte cambiata ed aggiornata nel corso degli anni (l'ultima nel 2009) e questa definizione non è mai stata eliminata o modificata.

[Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"](#)

L'articolo 12 di questo decreto, dal titolo "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative", nel comma 1 indica quanto segue "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del terzo comma, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti".

Il terzo comma è quello che introduce l'istituto dell'Autorizzazione unica, prevista proprio per semplificare ed accelerare l'iter autorizzativo di questi impianti.

Deliberazione n. 10/2009 in data 22 luglio 2009 dell'Autorità di bacino del fiume PO

Si tratta di una Deliberazione con cui il Comitato Istituzionale dell'Autorità, riprendendo un precedente parere del febbraio 2007 con il quale l'Avvocatura Generale dello Stato aveva stabilito che l'attività di produzione dell'energia elettrica costituisce un servizio pubblico essenziale, ha stabilito che "le opere finalizzate alla produzione di energia idroelettrica possono essere ricomprese nelle fattispecie di cui agli articoli 9 comma 5, 38 e 50 delle N.d.A. del PAI" in quanto costituiscono "servizi pubblici essenziali".

Le norme citate sono quindi concordi nell'assegnare agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (tra i quali rientrano gli impianti idroelettrici), la qualifica di "opere di pubblica utilità". Si tratta di un'attribuzione dovuta alla funzione stessa dell'impianto e che pertanto non dipende dalle sue caratteristiche costruttive e dimensionali, dalla sua ubicazione e dalla natura (pubblica o privata) del soggetto che intende realizzarlo.

2) Tipo di intervento e dati generali

Per quanto riguarda le informazioni richieste nelle prime due tabelle della scheda tipo citata in precedenza si precisa che l'intervento in oggetto rientra tra quelli soggetti al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio prevista dal D. Lgs. 387/2003 e dalla legge regionale 13/2015.

I manufatti che compongono l'impianto idroelettrico in progetto si trovano tutti in comune di Chatillon. Per quanto riguarda le particelle catastali interessate è necessario premettere una distinzione tra le opere che fanno parte dell'impianto ma che sono previste dal progetto già autorizzato al Consorzio e quelle che invece sono destinate in modo specifico all'impianto idroelettrico e costituiscono il nucleo del progetto in esame.

Come si può verificare sulla planimetria catastale che costituisce la tav. 3 del progetto allegato, l'intervento di posa della tubazione interrata che è stato autorizzato al Consorzio interessa nel primo tratto la particella 31 del foglio 23 e per il resto l'alveo demaniale del canale irriguo esistente. Gli interventi da eseguire attorno al fabbricato che ospiterà la centrale di produzione interessano invece le particelle 498, 499 e 500 del foglio 30.

Per quanto riguarda le zone e sottozone del P.R.G. interessate dall'intervento, si precisa che la posa della tubazione interrata insiste sulle zone Ec03* - Eg38* - Ad01* mentre i lavori attorno al fabbricato della centrale insistono in zona Ee09*.

Nel seguito si riporta un estratto della tav. P4.2 del P.R.G. di Chatillon pubblicata sul sito del comune nella quale sono stati indicati gli interventi complessivi in progetto.

Per mantenere lo stesso ordine con cui è impostata la scheda di verifica citata in precedenza, la coerenza dell'intervento in progetto rispetto alle norme che disciplinano queste quattro sottozone viene valutata nel capitolo 4), mentre quello seguente è dedicato al confronto con le norme cogenti e prevalenti del Piano Territoriale Paesistico.

3) Verifica di coerenza dell'intervento con le norme cogenti e prevalenti del P.T.P.

Per prima cosa la Scheda citata in precedenza chiede che venga valutata la coerenza dell'intervento con le prescrizioni cogenti e prevalenti del Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.). Le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti sono quelle che hanno come destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio della Regione e che non necessitano di essere state preventivamente recepite da strumenti od atti sotto ordinati. Ove contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con progetti o programmi o piani di settore, queste prescrizioni prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi.

La tabella contenuta dalla scheda riporta tutti gli articoli ed i commi delle Norme di Attuazione che contengono prescrizioni cogenti e prevalenti e chiede di indicare la coerenza o la non coerenza dell'intervento rispetto a ciascuno di essi. Nel seguito di questo paragrafo si prendono in esame i singoli punti e si fornisce una giustificazione della risposta inserita nella scheda.

- **Art. 21 – Comma 1 – lettera b)**

Si tratta di una prescrizione che non è pertinente con l'intervento in oggetto in quanto l'articolo 21 ha per oggetto la *“Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune”*. Per questo motivo, sulla Scheda non è stata barrata alcuna risposta,

- **Art. 33 – Comma 1 – da lettera a) a lettera g)**

Il comma 1) dell'articolo 33 che ha per titolo *“Difesa del suolo”* è riportato integralmente nella figura seguente.


- 
1. Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRGC, è vietato in tutto il territorio regionale:
 - a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;
 - b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia;
 - c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
 - d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;
 - e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimtarne il conseguente deflusso;
 - f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;
 - g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.

Fig. 2 – Il comma 1 dell'art. 33

Come si può notare indica una serie di interventi che sono vietati su tutto il territorio regionale “Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e dei *P.R.G.C.*”:

Si può facilmente verificare che gli interventi previsti nel progetto in esame sono coerenti con le prescrizioni contenute dal comma 1) dell’articolo 33, che sono relative sia alla fase progettuale che a quella di esecuzione dei lavori. In particolare la coerenza è verificata rispetto alle lettere a), b), mentre le direttive delle lettere c), d), e), f) e g) non sono pertinenti con il caso in esame. Per questo motivo, in corrispondenza di queste cinque lettere sulla Scheda non è stata barrata alcuna risposta,

- **Art. 33 – Comma 3**

Questo comma dell’art. 33 prescrive che “Ai terreni sedi di frane e ai terreni a rischio di valanghe o di slavine, si applicano le disposizioni di legge regionale relative alla materia”.

Il progetto in esame è coerente a questa norma in quanto rispetta le direttive che regolamentano l’attività edilizia all’interno degli ambiti inedificabili individuati dall’apposita cartografia. Per un’analisi dettagliata si rimanda al successivo capitolo 7) di questa stessa relazione,

- **Art. 33 – Comma 4**

Il progetto in esame è coerente anche alle prescrizioni contenute in questo comma. La documentazione progettuale infatti, comprende anche gli studi geologici e geotecnici previsti dal D.M. 11 marzo 1988 e dalle successive norme in materia.

- **Art. 34 – Comma 3, Comma 4 e Comma 5**

Le prescrizioni contenute dai commi 3), 4) e 5) dell’articolo 34 non sono pertinenti con l’intervento in oggetto in quanto l’articolo in esame ha per oggetto le “Attività estrattive”. Per questo motivo, in corrispondenza di questi tre commi sulla Scheda non è stata barrata alcuna risposta,

- **Art. 35 – Comma 9**

Il comma in esame regola la delimitazione delle aree di salvaguardia attorno a pozzi, punti di presa e sorgente di acque destinate al consumo umano. Non essendo pertinente con l’intervento in oggetto non è stata barrata alcuna risposta sulla Scheda di verifica.

Anche i commi 1), 2) e 5) dell’art. 35 contengono delle prescrizioni cogenti e prevalenti che però hanno solo la finalità di stabilire le norme da applicare all’interno delle fasce fluviali. Per questo motivo questi commi non sono stati riportati nella Scheda.

- **Art. 37 – Comma 3**

Questo comma dell'articolo 37 stabilisce le regole che devono essere rispettate nell'esecuzione di interventi edilizi su beni culturali che eccedano la manutenzione ordinaria.

Non è un tema di pertinenza del progetto in esame, pertanto sulla Scheda non è stata barrata alcuna risposta.

- **Art. 38 – Comma 4**

Come dimostra lo stralcio riportato nel seguito, fanno parte delle norme cogenti e prevalenti del P.T.P. non solo il comma 4 a cui fa riferimento la Scheda di verifica ma anche i tre commi precedenti. Questi non vengono citati nella Scheda in quanto non contengono prescrizioni da rispettare in sede di progettazione ma definiscono le aree che risultano soggette ai dettami del successivo comma 4.




Fig. 3 – L'art. 38 delle NAPTP

Questo articolo non è pertinente con il progetto in esame in quanto nessuno degli interventi previsti interessa aree alle quali gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti hanno attribuito un interesse naturalistico.

- **Art. 40 – Commi 1, 2 e 3**

I primi tre commi dell'art. 40 riportati nel seguito rientrano tra le norme cogenti e prevalenti del PTP.

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole del PTP; la loro delimitazione è precisata a seguito di specifica valutazione e motivazione in sede di adeguamento del PRGC al PTP; essa concorre alla formazione degli elenchi di cui alle leggi n. 1089 e 1497 del 1939. Ogni intervento su tali aree richiede la preventiva acquisizione dei pareri favorevoli o sfavorevoli condizionati delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di tutela dei beni culturali, a seconda che si tratti degli elenchi di cui alla legge n. 1497 del 1939 o della legge n. 1089 del 1939.

2. Nelle aree di cui al comma 1, fatte salve le determinazioni del comma 3:

a) non sono consentite edificazioni né realizzazioni di infrastrutture, salvo quelle inerenti alle attività agricole (comprese le ricomposizioni fondiarie che non comportino radicali modificazioni del suolo o delle masse arboree esistenti) e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o razionalizzare gli usi e attività in atto o per eliminare elementi o fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree;

b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, rus, filari, vergers, ecc.), escludendo ogni intervento che possa comprometterne la complessiva leggibilità o fruibilità; nelle aree a vigneto devono essere mantenuti, altresì, i terrazzamenti artificiali, i manufatti antichi (quali le colonne in pietra) e gli elementi naturali (quali roccioni) che ne fanno parte integrante, i segni della parcellizzazione fondiaria e ogni altro elemento concorrente alla definizione del loro disegno complessivo;

c) agli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, presenti in tali aree, si applicano le determinazioni dell'articolo 36;

d) ai beni culturali isolati, presenti in tali aree, si applicano le determinazioni dell'articolo 37.

3. Nelle aree di specifico interesse archeologico individuate nelle tavole del PTP o che saranno individuate in sede di pianificazione locale o dalla competente struttura regionale, sino alle determinazioni della struttura medesima, conseguenti ad adeguate prospezioni archeologiche, sono ammessi soltanto interventi riqualificativi delle costruzioni esistenti; ogni scavo o lavorazione non superficiale deve essere autorizzato dalla struttura predetta; si applicano inoltre le disposizioni di legge in materia.

Fig. 4 – I primi tre commi 34

Come viene indicato nel capitolo successivo, l'area attorno al fabbricato esistente che è stato recentemente recuperato e che si intende utilizzare come centrale, sulla quale sono previsti gli interventi destinati in modo specifico alla realizzazione dell'impianto idroelettrico, è stata inserita dal Comune di Chatillon tra quelle tutelate ai sensi dell'art. 40 del PTP.

Nello stesso capitolo si precisa anche che gli interventi previsti sono ammissibili – rispettando determinate modalità esecutive – in quanto si tratta di opere di pubblica utilità e di interesse generale.

4) Verifica di coerenza dell'intervento con la disciplina del P.R.G. vigente

Come indicato in precedenza, le opere previste dal progetto in esame – considerando sia quelle già comprese nel progetto del Consorzio che quelle destinate in modo specifico all'impianto idroelettrico - insistono sulle seguenti quattro sottozone individuate dal P.R.G. di Chatillon:

- *Ad01** – “*Conoz*”
- *Ec03** – “*Bois de La Nouvaz Pavrolaz*”
- *Ee09** – “*Chateau de Chatillon*”
- *Eg38** – “*La Verdetta*”

Nel seguito si prendono in esame singolarmente queste quattro sottozone, analizzando cosa prevedono i corrispondenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G..

Ad01* – “Conoz”

Le sottozone di tipo Ad individuate dal P.R.G. sono complessivamente tre e sono regolamentate dall'art. 50 delle N.T.A., che peraltro si limita a riportare altrettante schede nelle quali sono contenute le informazioni ed i parametri relativi alle tre sottozone.

Si osserva che gli interventi di cui è prevista la realizzazione sulla sottozona in esame sono costituiti unicamente da quelli compresi nel progetto che è stato autorizzato al Consorzio e che consistono alla posa di una tubazione interrata in sostituzione di un tratto del canale esistente. La realizzazione dell'impianto idroelettrico oggetto della procedura di V.I.A. non richiede di apportare modifiche a questo manufatto.

Quasi ovunque il tracciato del canale lungo il quale verrà posata la tubazione prevista dal progetto del Consorzio costituisce il confine tra questa sottozona e le sottozone adiacenti *Ec03** ed *Ee09**. L'unico breve tratto in cui ci si discosta dal bordo della sottozona è quello in cui la tubazione verrà posata all'interno del cunicolo interrato esistente in cui scorre il canale per attraversare l'abitato della frazione.

Premesso quindi che gli interventi che insistono su questa sottozona sono solo quelli che sono già stati autorizzati al Consorzio, nel seguito si riporta integralmente la scheda delle N.T.A. che la riguarda. Dalla lettura del documento non emergono indicazioni che possano in qualche modo mettere in dubbio la fattibilità dell'intervento da realizzare, che infatti è già stato autorizzato.

Si tratta infatti di un'opera che non interferisce con gli usi e le attività consentite dal P.R.G. ma che si limita a migliorare le modalità con cui viene fatta defluire verso valle – cioè verso le aree da irrigare – la portata che storicamente viene derivata dal torrente Marmore grazie al canale esistente che si va a sostituire con una tubazione.

Zona	Ac01*	
Località	Promiod	
Classi di agglomerati art. 36 comma 10 NAPTP		
Ville		
Sistemi ambientali PTP Titolo II art. 10 comma 3 NAPTP		
Superficie completa	Sistema insediativo tradizionale – art. 16 NAPTP	
Superficie prevalente		
Superficie parziale		
Superficie marginale		
Superficie di Zona	m ² 23.713	
Parametri edilizi - urbanistici		
Parametri	U.M.	Titolo abilitativo singolo
I - Densità fondiaria	m ² /m ²	esistente
Altezza massima	m	esistente
Numero dei piani	n.	esistente
Rapporto di copertura	m ² /m ²	esistente
Distanza minima dai fabbricati	m	Codice civile
Distanza minima dai confini	m	Codice civile
Usi e attività – art. 14 N.T.A		
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.	
b24 – d1 – d2 – dbis1 – d3) – e1bis – f1 – f3 – g1 – g2 – g3 – g4 –g7 – g10 – g12 – g13 – l3 – l5 – m1 – m5		
Interventi consentiti		
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.	
MO – MS – RE – RC – RIS ⁽¹⁾ - D ⁽²⁾ – NC ⁽³⁾	Come titolo abilitativo singolo + RU ⁽⁴⁾ , D ⁽⁴⁾ e NC ⁽⁴⁾	
Disposizioni specifiche		
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.	
-	-	
Note		
<p>(1) limitatamente ai contenuti delle schede delle NA e alla normativa di settore vigente e, per gli edifici di cui alle ex zone F9 e F10, all'art. 52, comma 4 della l.r. 11/1998.</p> <p>(2) limitatamente ai contenuti delle schede delle NA e alla normativa di settore vigente e, per gli edifici di cui alle ex zone F9 e F10, all'art. 52, comma 4 della l.r. 11/1998.</p> <p>(3) limitatamente a costruzioni interrato e strutture pertinenziali di cui alla delibera Deliberazione di Giunta Regionale n. 1810 del 6 settembre 2012.</p> <p>(4) Limitatamente alle porzioni territoriali puntualmente individuate nelle tavole di PRG e nel rispetto della normativa di settore vigente.</p>		

Fig. 5 – Schede delle zone Ac01*

Ec03* – “Bois de La Nouvaz Pavrolaz”

Le sottozone di tipo Ec individuate dal P.R.G. sono complessivamente trentadue e sono regolate dall'art. 64 delle N.T.A., che nel comma 1 le identifica come “Sottozone boscate; sono costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale, in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto”.

Anche per questa sottozona, l'estratto della tavola P4.2 del P.R.G. riportato in fig. 1 permette di rilevare che gli interventi che la interessano sono costituiti esclusivamente dalla posa della tubazione interrata prevista dal progetto che è già stato autorizzato al Consorzio.

Le schede contenute nell'art. 64 delle Norme di Attuazione del P.R.G. indicano che la sottozona è ricompresa nel “Sistema boschivo” regolamentato dall'art. 13 delle NAPTP e forniscono le informazioni riportate nell'estratto seguente.

Usi e attività – art. 14 N.T.A	
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
a1) – a2) – a3) – b17) - b19) – m3) – m4) – m5)	

Interventi consentiti	
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
MO - MS - RE - RC - RIS - D - NC ⁽¹⁾	MO - MS - RE - RC - RIS - RU - D - NC ⁽¹⁾

Disposizioni specifiche	
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
-	-

Note	
⁽¹⁾ La nuova costruzione è ammessa limitatamente ai soli interventi di ampliamento e razionalizzazione degli edifici agricolo-silvo-pastorali esistenti	

Fig. 6 – Scheda della zona Ec03*

Come detto in precedenza, gli interventi previsti in questa sottozona sono costituiti unicamente dalla posa della tubazione interrata che andrà a sostituire un tratto del canale a cielo aperto esistente. Si tratta di un intervento già autorizzato e che sostanzialmente è “neutro” rispetto agli usi ed alle attività previste dal P.R.G. in quanto non interferisce con le stesse ma va unicamente a sostituire le modalità di deflusso dell'acqua che storicamente viene derivata dal torrente Marmore per irrigare delle aree situate più a valle.

Ee09* – “Chateau de Chatillon”

Le sottozone di tipo Ee individuate dal P.R.G. sono complessivamente 13 e sono regolamentate dall'art. 66 delle N.T.A., che nel comma 1 le identifica come “Sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico. Dette sottozone recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti dall'art. 40 del PTP. Tali sottozone sono da considerarsi di particolare pregio paesaggistico, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 14 della L.R. 11/98”.

La sottozona Ee09* rientra in tre diverse tipologie di sistemi ambientali secondo la classificazione effettuata dal PTP: *sistema insediativo tradizionale* (art. 16 delle NAPTP), *sistema fluviale* (art. 14) e *sistema insediativo urbano* (art. 15).

Gli interventi del progetto in esame che insistono su questa sottozona sono quelli destinati in modo specifico alla realizzazione dell'impianto idroelettrico e sono costituiti da tutte le opere previste nell'intorno del fabbricato che è già stato recuperato dalla società Verdetaz e che ospiterà la centrale dell'impianto.

Il comma 2 precisa che in queste sottozone sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 40 delle NAPTP, che per comodità si riportano nel seguito

2. Nelle aree di cui al comma 1, fatte salve le determinazioni del comma 3:

a) non sono consentite edificazioni né realizzazioni di infrastrutture, salvo quelle inerenti alle attività agricole (comprese le ricomposizioni fondiarie che non comportino radicali modificazioni del suolo o delle masse arboree esistenti) e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o razionalizzare gli usi e attività in atto o per eliminare elementi o fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree;

b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, rus, filari, vergers, ecc.), escludendo ogni intervento che possa comprometterne la complessiva leggibilità o fruibilità; nelle aree a vigneto devono essere mantenuti, altresì, i terrazzamenti artificiali, i manufatti antichi (quali le colonne in pietra) e gli elementi naturali (quali roccioni) che ne fanno parte integrante, i segni della parcellizzazione fondiaria e ogni altro elemento concorrente alla definizione del loro disegno complessivo;

c) agli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, presenti in tali aree, si applicano le determinazioni dell'articolo 36;

d) ai beni culturali isolati, presenti in tali aree, si applicano le determinazioni dell'articolo 37.

Fig. 7 – Il comma 2 dell'art. 40 delle NAPTP

Il successivo comma 11) dell'art. 66 precisa inoltre che nelle sottozone Ee

11. Sono sempre ammesse opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

Fig. 8 – Il comma 11 dell'art. 66

Gli interventi in progetto – finalizzati alla realizzazione di un impianto idroelettrico – rientrano proprio in questa casistica in quanto, come indicato nel capitolo introduttivo, gli impianti idroelettrici sono considerate opere di pubblica utilità e di interesse generale.

Il comma 3) dell'articolo in esame – che si riporta nella figura seguente – indica le disposizioni che si devono rispettare nell'eseguire gli interventi che sono ammessi all'interno di queste sottozone.

3. Gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
- a. nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze storiche;
 - b. devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
 - c. sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
 - d. deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - e. deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;
 - f. i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione volumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.

Fig. 9 – Il comma 3 dell'art. 66

Eg38* – “La Verdetta”

Le sottozone di tipo Eg individuate dal P.R.G. sono complessivamente cento e sono regolate dall'art. 68 delle N.T.A., che nel comma 1 le identifica come “Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo”.

Come mostra l'estratto cartografico riportato nella precedente fig. 1), gli interventi previsti in questa sottozona sono costituiti unicamente dalla posa della tubazione interrata prevista dal progetto che è già stato autorizzato al Consorzio, che andrà a sostituire un tratto del canale a cielo aperto esistente. Come si può notare il tracciato della tubazione si sovrappone a quello del canale e costituisce la linea di confine tra le sottozone Eg38* ed Ec03*.

Nel successivo comma 2 vengono indicati gli interventi che sono consentiti in queste sottozone. Tra questi figura – alla lettera f – la realizzazione di impianti irrigui, che è la voce in cui può essere inserita la posa della tubazione interrata prevista dal progetto autorizzato.

Nel seguito dell'art. 68 vengono fornite una serie di ulteriori indicazioni relative alla sottozona in esame. In primo luogo viene specificato che la stessa si inserisce nel "Sistema insediativo tradizionale" normato dall'articolo 16 delle Norme di Attuazione del PTP. Vengono poi fornite una serie di indicazioni e di prescrizioni che però non sono pertinenti con il tipo di intervento che il progetto in esame prevede su questa sottozona.

La figura seguente contiene un estratto della scheda che indica gli interventi consentiti e gli usi e le attività ammesse. Valgono le stesse considerazioni riportate in precedenza e cioè che agli interventi in progetto su questa sottozona – che peraltro, come già detto, sono costituiti unicamente dalla posa della tubazione interrata già autorizzata al Consorzio – non sono attribuibili un uso ed un'attività secondo il significato che ha questi termini attribuisce l'art. 13 delle N.T.A. (Nota: si segnala che nelle schede si fa riferimento all'art. 14 delle N.T.A. ma che in realtà l'articolo corretto è il 13).

Interventi consentiti	
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
MO - MS - RE - RC - RIS - D - NC	MO - MS - RE - RC - RIS - RU - D - NC
Usi e attività – art. 14 N.T.A	
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
b1) – b2) - b3) – b4) - b5) - b6) - b7) - b8) - b10) - b15) - b24) - m1) - m3) - m4) - m5) -	
Ulteriori interventi consentiti	
Attività agricole condizionate al giudizio di razionalità	
Serre fisse e mobili in riferimento all'art. 74	
Nella zona Eg54 è consentita la realizzazione di strutture inerenti la pet-therapy (zooterapia), l'agility dog e centri cinofili per pensioni e toelettatura cani e gatti, per una Sua massima di 400 m ² , h _{max} 3,50 m e un rapporto Snrs/Sua = 30%.	
Nelle zone Eg38* ed Eg76 è consentita la realizzazione di strutture inerenti l'ippoterapia, centri ippici e l'allevamento equino, per una Sua massima di 800 m ² , h _{max} 7.50 m e un rapporto Snrs/Sua = 30% Le strutture inerenti all'ippoterapia sono realizzabili esclusivamente nelle aree a basso rischio per ambiti inedificabili.	

Fig. 10 – La scheda della zona Eg38*

L'articolo 68 che tratta delle sottozone Eg contiene anche il prospetto riportato nella figura seguente, che riassume i vincoli che gravano sulle stesse. Come si può notare la sottozona di interesse per il progetto in esame (Eg38*) è interessata unicamente dalla Legge Castagno, che però non è rilevante ai fini degli interventi che si devono realizzare.

Infine il comma 11 precisa che gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili sono attuabili solo nei limiti dell'art. 33 della L.R. 11/98. Si ricorda che gli interventi previsti in questa sottozona (posa tubazione interrata) hanno già ottenuto l'autorizzazione relativa a questo articolo.

Vincoli	
Art. 40 NAPTP	Eg34* - Eg35* - Eg64* - Eg66* - Eg71* - Eg72*
Vincolo ex Legge 1497	Eg33* - Eg49* - Eg58* - Eg61* - Eg66* - Eg67* - Eg68* - Eg82* - Eg83*
Vincolo archeologico	Eg66* - Eg69* - Eg70* - Eg71* - Eg83*
	Eg64* - A50 "Area a sud del Castello Gamba: resti di sostruzione in muratura della strada romana delle Gallie e supposto tracciato della stessa"
	Eg66 - A50 "Area a sud del Castello Gamba: resti di sostruzione in muratura della strada romana delle Gallie e supposto tracciato della stessa"
	Eg69* - A50 "Area a sud del Castello Gamba: resti di sostruzione in muratura della strada romana delle Gallie e supposto tracciato della stessa"
	Eg70* - A50 "Area a sud del Castello Gamba: resti di sostruzione in muratura della strada romana delle Gallie e supposto tracciato della stessa"
	Eg71* - A50 "Area a sud del Castello Gamba: resti di sostruzione in muratura della strada romana delle Gallie e supposto tracciato della stessa"
	Eg80* - A48 "Casello autostradale: Resti di insediamento pluristratificato (preromano e romano)"
Legge Castagno	Eg01* ...Eg06* - Eg8* ... Eg21* - Eg24*- Eg31*,- Eg37* - Eg38* - Eg40* - Eg41* - Eg53* - Eg59* - Eg62* - Eg82* ... Eg85* - Eg88* ... Eg90* - Eg96*
L.r. 45/2009	
	Eg84* - FV_09: Orchis militaris L.

Fig. 11 – La scheda dei vincoli delle zone Eg

5) Verifica di coerenza dell'intervento con il Regolamento Edilizio

Il Regolamento Edilizio del comune di Chatillon è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 dicembre. Si tratta di un documento suddiviso in cinque Titoli e composto complessivamente da 41 articoli. L'analisi che si è effettuata ha permesso di accertare che quello rispetto al quale deve essere valutata la coerenza dell'intervento in progetto è il 14 *"Distanza tra le costruzioni, delle costruzioni dal confine, della costruzione dal ciglio o confine della strada"* relativamente alla cabina di consegna dell'energia di cui è prevista la realizzazione nei pressi della centrale.

Il confronto tra gli elaborati progettuali ed il contenuto dell'articolo ha permesso di constatare che l'intervento proposto è coerente con le prescrizioni del Regolamento.

6) Verifica di coerenza dell'intervento con il piano di classificazione acustica

Le valutazioni relative all'impatto acustico determinato dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto in esame sono riportate nell'apposito fascicolo allegato. Lo studio si è concentrato sull'edificio della centrale che ospiterà il gruppo di produzione in quanto sarà l'unica fonte di emissioni acustiche.

Nel presente elaborato si segnala unicamente che il piano di classificazione acustica comunale è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 4 maggio 2011 e che le misurazioni e le verifiche effettuate dagli specialisti appositamente incaricati hanno dato esito positivo, per cui l'intervento può senz'altro essere considerato coerente con il Piano di classificazione acustica.

7) Verifica di coerenza dell'intervento con le cartografie degli ambiti inedificabili

Nel seguito si riportano una serie di estratti della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alle aree interessate dal progetto in esame. Nelle immagini sono state evidenziate la zona dell'opera di presa sul canale della Pianura, appena a valle della centrale Verdetta, e quella in località Conoz dove si trova il fabbricato della centrale. Sulla tavola 2 di progetto vengono riportati gli stessi estratti in una scala maggiore e su questi è stato indicato anche il percorso della tubazione interrata prevista dal progetto del Consorzio.

Non sono riportati gli estratti relativi all'art. 34 "Zone umide e laghi" ed all'art. 37 "Valanghe" in quanto nella porzione di territorio interessata non esistono aree soggette a questo tipo di vincolo.

Aree boscate (art. 33 L.R. 11/98)

Il primo degli estratti cartografici che si analizzano è quello relativo alle aree boscate, regolamentate dall'art. 33 della legge regionale 11/98. Come si può notare anche esaminando l'analogo estratto riportato sulla tavola 2 di progetto, tutta l'area attorno alla centrale, cioè quella dove sono localizzati gli unici interventi finalizzati in modo specifico alla realizzazione dell'impianto idroelettrico, non è soggetta a questo vincolo.

Si trovano invece all'interno delle aree boscate sia i manufatti dell'opera di presa sul canale della Pianura a valle della centrale Verdetta che buona parte del tracciato della tubazione interrata prevista nel progetto del Consorzio.




Fig. 12 – Estratto cartografia ambiti inedificabili relativa alle aree boscate (art. 33)

Aree a rischio di frana (art. 35 L.R. 11/98)

L'estratto cartografico successivo e quello inserito nella tav. 2 allegata mostrano che le opere previste nel progetto di posa della tubazione interrata che è stato autorizzato al Consorzio interessano tutte e tre le classi di pericolosità previste dalla normativa per quanto riguarda il rischio di possibili frane. Gli ulteriori interventi che invece sono destinati in modo specifico all'impianto idroelettrico si trovano quasi completamente in zone che non sono soggette a questo tipo di rischio, con la sola eccezione della parte superiore del tratto della tubazione che si inserisce nella centrale e della cabina di consegna a DEVAL, che si trovano in area a basso rischio.




Fig. 13 – Estratto cartografia ambiti inedificabili relativa alle aree soggette al rischio di frane (art. 35 c. 1)

Aree a rischio di inondazioni (art. 36 L.R. 11/98)

L'estratto cartografico riportato nella pagina seguente mostra che gli interventi in progetto (sia quelli previsti dal Consorzio per la posa della tubazione interrata in pressione che quelli specifici per la realizzazione dell'impianto idroelettrico) non interessano aree soggette a rischio di inondazione secondo la cartografia degli ambiti inedificabili relativa all'art. 36 della legge regionale 11/98.




Fig. 14 – Estratto cartografia ambiti inedificabili relativa alle aree soggette al rischio di inondazioni (art. 36)

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 628 DEL 12 APRILE 2013



**ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
ASSESSORAT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

**DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DIRECTION DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE**

**DISCIPLINA APPLICATIVA DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE
1998, n. 11 (NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DELLA VALLE D'AOSTA) RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DI VARIANTI
URBANISTICHE PREVISTE DA LEGGI DI SETTORE.**

SCHEDA DI VERIFICA DELLA COERENZA URBANISTICA DELL'INTERVENTO

VERIFICA DI COERENZA URBANISTICA DELL'INTERVENTO

TIPO DI INTERVENTO	
Autorizzazioni ai sensi del decreto 152/2006, Parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).	
Autorizzazioni uniche per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003, l.r. 26/2012).	<input checked="" type="checkbox"/>
Autorizzazioni e concessioni per la coltivazione di cave e miniere (l.r. 5/2008).	<input type="checkbox"/>
Autorizzazioni per la realizzazione di elettrodotti di media tensione (l.r. 8/2011).	<input type="checkbox"/>
Autorizzazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche (d.lgs. 330/2004).	<input type="checkbox"/>
Altro:	<input type="checkbox"/>

DATI GENERALI	
COMUNE:	CHAFILLOU
DATI CATASTALI:	Fg 23 Part. 31 - Fg 30 Part. 498-499-500
ZONA/SOTTOZONA DEL PRG VIGENTE:	Adot - Eco3* - Eco9* - Eg38*
SOTTOZONA DEL PRG ADOTTATO IN VARIANTE:	

VERIFICA DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON LE NORME COGENTI E PREVALENTI DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO		
Articolo:	COERENTE	NON COERENTE
21 - comma 1 - lettera b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 - comma 1 - lettera a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 - comma 1 - lettera b)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 - comma 1 - lettera c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 - comma 1 - lettera d)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 - comma 1 - lettera e)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 - comma 1 - lettera f)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 - comma 1 - lettera g)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 - comma 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 - comma 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34 - comma 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34 - comma 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35 - comma 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37 - comma 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38 - comma 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 - comma 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 - comma 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 - comma 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERIFICA DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON LA DISCIPLINA DEL PRG VIGENTE		
ARTICOLO DELLE NTA:	COERENTE	NON COERENTE
ART. 50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERIFICA DI COERENZA URBANISTICA DELL'INTERVENTO

ART. 64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ART. 66	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ART. 68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERIFICA DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON LA DISCIPLINA DEL PRG ADOTTATO

ARTICOLO DELLE NTA:	COERENTE	NON COERENTE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERIFICA DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON IL REGOLAMENTO EDILIZIO

ARTICOLO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO:	COERENTE	NON COERENTE
ART. 14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERIFICA DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Classe dell'area su cui insiste l'intervento:	COERENTE	NON COERENTE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERIFICA DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON LE CARTOGRAFIE DEGLI AMBITI INEDIFICABILI

Tipo di ambito inedificabile:	COERENTE	NON COERENTE
Aree boscate (art. 33 l.r. 11/1998)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zone umide e laghi (art. 34 l.r. 11/1998)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terreni soggetti al rischio di frane (art. 35 l.r. 11/1998)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terreni soggetti al rischio di inondazioni (art. 36 l.r. 11/1998)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terreni soggetti al rischio di valanghe (art. 37 l.r. 11/1998)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTE

--

ALLEGATI

Estratto tavola del PRG vigente – scala 1:2000 / 1:5000	<input checked="" type="checkbox"/>
Estratto tavola della variante generale al PRG eventualmente adottata – scala 1:2000 / 1:5000	<input type="checkbox"/>
Ogni altro estratto cartografico di altre tavole che compongono il PRG e che contengono prescrizioni che interessano l'intervento.	<input type="checkbox"/>
Eventuali estratti cartografici di tavole prescrittive di strumenti attuativi, qualora presenti.	<input type="checkbox"/>

Data ___/___/_____

Firma del Richiedente _____

Firma del Progettista _____